



COMUNE DI LEVANTO

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ESERCIZIO DI SALE DA GIOCO

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 13 del 29/03/2012

TITOLO I DEI PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'apertura, il trasferimento di sede, la variazione di superficie ed il subentro nella gestione delle sale biliardo e/o altri giochi leciti (di seguito definite "sale giochi"). Il Comune, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione dei locali nei quali si pratica il gioco lecito garantisca i limiti di sostenibilità con l'ambiente circostante, oltre al corretto rapporto con l'utenza, la tutela dei minori e delle fasce più a rischio consentendo un accesso responsabile al gioco che non porti a fenomeni di dipendenza.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) sala giochi: uno o più locali, specificamente allestiti per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, biliardi, biliardini, flipper o juke-box, e giochi di abilità di cui all'art. 110 del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del 18/06/1931 n. 773 e successive modifiche ed integrazioni) nonché il relativo regolamento di attuazione, da installarsi negli esercizi autorizzati ai sensi dell'art. 86 del TULPS.
- b) Giochi leciti: si considerano tali:
 - a. Giochi tradizionali (ad es. carte, bocce, giochi da tavolo, ecc.)
 - b. Gli apparecchi o congegni da trattenimento distinti in:
 - Apparecchi meccanici od elettromeccanici, attivabili a moneta o a gettone, ovvero affittati a tempo (ad es. biliardo, juke-box, calcio-balilla, flipper, gioco elettromeccanico dei dardi, kiddie rides, ruspe ecc.)
 - Apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. a) del TULPS (c.d. New Slots)
 - Apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. b) del TULPS;
 - Apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. a) del TULPS (ad es. gru, pesche di abilità, ecc.);
 - Apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. c) del TULPS (ad es. videogiochi)
- c) Giochi a distanza: i giochi pubblici gestiti da A.A.M.S., se effettuati con modalità a distanza, ossia attraverso il telefono, internet od altre reti telematiche;
- d) Superficie utile del locale: la superficie accessibile dall'utenza con esclusione di magazzini, depositi, uffici, servizi, vani chiusi, nonché, in linea generale, degli spazi interdetti al pubblico;
- e) Area separata: area specificatamente dedicata alla collocazione di apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 del TULPS, che deve essere opportunamente delimitata, segnalata e controllata e nella quale è vietato l'accesso e la permanenza di soggetti minori di 18 anni;
- f) Tabella dei giochi proibiti: la tabella predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dall'Autorità competente al rilascio della licenza, che elenca i giochi non consentiti in quanto d'azzardo ovvero vietati nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici ritenuti opportuni. Essa deve essere esposta in luogo visibile in tutti gli esercizi autorizzati alla pratica del gioco od all'installazione di apparecchi da trattenimento;
- g) Tariffa del gioco: il costo della singola partita – o quello orario – per l'utilizzo dell'apparecchio, che deve essere costantemente esposto per informare i giocatori.

Articolo 3

Norme generali

Le procedure amministrative connesse alla apertura, svolgimento, modificazione e cessazione delle attività economiche disciplinate dal presente regolamento si informano ai seguenti principi:

- libertà di accesso al mercato nel rispetto dei principi di cui all'art. 41 della Costituzione;
- tutela dell'ordine pubblico, della salute, della sicurezza e della quiete della collettività;
- tutela del decoro artistico, architettonico e dell'ambiente;
- rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili;
- tutela dei minori e delle fasce a rischio.

Articolo 4

Apertura, trasferimento di sede e variazione della superficie delle sale giochi

1. L'apertura ed il trasferimento di sede di una sala giochi, nei limiti dei criteri stabiliti dal presente regolamento, sono soggette ad autorizzazione, ai sensi dell'art. 86 del TULPS, rilasciata dal Comune entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda salvo eventuale richiesta di integrazioni da parte dell'Ufficio competente.
2. L'ampliamento e la riduzione di superficie di una sala giochi è soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/1990 come modificato dalla Legge n. 122/2010).
3. Il rilascio delle autorizzazioni avviene previa verifica del rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di inquinamento acustico e di prevenzione incendi, di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché di tutte le altre norme che disciplinano l'esercizio di tale attività.
4. Le autorizzazioni e le segnalazioni di cui all'art. 19 della Legge 241/1990 e s.m.i. sono rilasciate a tempo indeterminato, ai sensi dall'art. 11 del reg. di attuazione del TULPS, così come integrato dal DPR 28.05.2001 n. 311, e si riferiscono esclusivamente al soggetto ed ai locali in essa indicati.
5. E' ammessa la rappresentanza, ai sensi dell'art. 8 del T.U.L.P.S., a condizione che la persona indicata come tale possieda i requisiti soggettivi previsti dallo stesso T.U.L.P.S. e dal relativo regolamento d'esecuzione.
6. Determinano l'efficacia dell'Autorizzazione o della SCIA:
 - a. la validità dei nulla osta rilasciati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato agli apparecchi installati;
 - b. il regolare pagamento delle imposte stabilite dallo Stato sugli apparecchi installati;
 - c. il possesso della tabella dei giochi proibiti.
7. L'autorizzazione comunale, la SCIA, la Tabella dei Giochi Proibiti e la tariffa dei prezzi, devono essere sempre tenute esposte nel locale e mostrate agli organi di controllo per gli accertamenti di competenza.
8. Ai sensi dell'art. 9 del TULPS, oltre le condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse.

TITOLO II

DELL'ESERCENTE

Articolo 5

Requisiti morali dell'esercente.

L'imprenditore individuale ed i legali rappresentanti di società di persone o di capitali, per ottenere una licenza di cui all'art. 86 del TULPS, non devono incorrere in una delle cause di divieto,

decadenza o sospensione di cui all'art. 10 della l. 31.05.1969 n. 575 (antimafia), né nelle situazioni ostantive previste dagli artt. 11, 12 e 92 del TULPS.

TITOLO III DELLE SALE GIOCHI

Articolo 6 Ubicazione

Non è ammessa l'apertura di sale giochi nel Centro Storico e nel Centro Abitato di Levanto, fino al limite del viadotto ferroviario, così come delimitato nell'allegata planimetria.

Deve essere inoltre rispettata la distanza di 500 mt. da scuole primarie e secondarie, ospedali, case di cura, residenze assistite, luoghi destinati al culto religioso, misurati sul percorso pedonale più breve.

Articolo 7 Requisiti e caratteristiche delle sale giochi

Le licenze per sale giochi, disciplinate dal presente regolamento, possono essere rilasciate solo qualora i locali di esercizio risultino adeguatamente insonorizzati mediante l'impiego di materiale fonoassorbente ed ignifugo, ritenuto idoneo da apposita certificazione rilasciata da Tecnico abilitato, con riferimento alle vigenti norme in materia acustica.

L'eventuale attività di somministrazione alimenti e bevande svolta in maniera congiunta rispetto all'attività di sala giochi, così come definita dall'art. 56 comma 1 lettera c) Legge Regione Liguria n. 1/2007, potrà essere ubicata all'interno dei locali della sala giochi ma non dovrà comunicare direttamente sulla pubblica via. In tal caso l'attività principale e prevalente di sala giochi dovrà occupare almeno i tre quarti della superficie complessiva del locale e l'attività di somministrazione non dovrà essere pubblicizzata con insegne o altre modalità.

Inoltre i locali che si intendono destinare ad attività di intrattenimento devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) non essere ubicati in edifici che ospitano civili abitazioni o loro pertinenze;
- b) non essere ubicati in edifici, o parte di essi, notificati o vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
- c) avere destinazione d'uso commerciale;
- d) avere una superficie minima di 50 metri quadrati e massimo di 150 metri quadrati, non costituisce superficie utile l'area destinata a magazzini, depositi, uffici e servizi;
- e) essere conformi alla normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche;
- f) rispettare le norme igienico-sanitarie disposte dalla competente A.S.L. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- g) possedere i requisiti previsti dal vigente P.U.C., regolamento edilizio e dalle altre norme in materia urbanistica (Acquisizione parere Settore Tecnico);
- h) avere la conformità dell'impianto elettrico e delle attrezzature esistenti alle vigenti norme in materia di sicurezza;
- i) rispettare le norme e delle procedure di impatto acustico previste dal Regolamento Comunale (Acquisizione parere Ufficio Ambiente);
- j) rispettare le vigenti norme in materia di prevenzione incendi;

- k) possedere i requisiti di sorvegliabilità dei locali di cui al D.M. n. 564/1992. e succ. modif. e integr., ai sensi dell'art. 153 del R.D. n. 635/1940 ed ai sensi del precedente art. 4, comma 2, lett. i) (Acquisizione parere Polizia Municipale);
- l) garantire una dotazione di parcheggi privati destinati in via esclusiva ai clienti della sala giochi, con i seguenti requisiti:
 - a. l'area destinata ai parcheggi deve essere individuata in una zona la cui distanza dall'ingresso della sala non deve essere superiore a metri 100,00;
 - b. l'uso esclusivo dei parcheggi deve essere evidenziato da apposita segnaletica;
 - c. l'area della superficie destinata a parcheggi deve essere calcolata in modo che risulti mq. 1 di parcheggio per ogni 2,5 mq. di superficie dell'esercizio fruibile al pubblico, calcolata sommando quella dedicata all'intrattenimento, come definita all'art. 2 punto d) del presente regolamento, a quella riservata ad ogni altra attività;
 - d. avere il parere favorevole della Polizia Municipale.

TITOLO IV DEL PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO

Articolo 8 Richiesta rilascio autorizzazione

1. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura di una nuova sala giochi o il trasferimento di sede, dovrà essere redatta in carta legale utilizzando la modulistica disponibile presso i competenti uffici comunali.
2. La domanda di autorizzazione deve contenere:
 - a) generalità complete del richiedente (imprenditore individuale o legale rappresentante di Società) ed i dati della Ditta, comprensivi di denominazione o ragione sociale, sede legale e codice fiscale;
 - b) ubicazione dell'esercizio;
 - c) la tipologia ed il numero degli apparecchi da intrattenimento da installare, la dichiarazione che il numero dei giochi installati non supera il numero massimo previsto dalla vigente normativa, la dichiarazione di conformità di detti apparecchi, l'elenco e la descrizione di ciascun apparecchio da gioco da installarsi, nonché la relativa superficie occupata;
 - d) le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà – ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 – concernenti il possesso, da parte dell'imprenditore individuale o del legale rappresentante della Società, dei requisiti morali previsti per l'esercizio dell'attività, di cui al precedente art. 5, nonché relative ai requisiti dei locali in materia di destinazione d'uso e urbanistica;
3. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
 - a) copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente, nel caso di soggetti non appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia copia del permesso di soggiorno;
 - b) copia della documentazione comprovante la disponibilità dei locali;
 - c) planimetria dei locali in scala 1:100, sottoscritta da un tecnico abilitato, sulla quale sia riportata la destinazione d'uso e la superficie dei singoli vani con indicazione dei relativi rapporti aeroilluminanti, altezze e dimensioni, con indicazione della superficie complessiva evidenziando le aree riservate all'installazione degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS, e quella destinata agli altri apparecchi e congegni da gioco, indicando inoltre le strutture dedicate al superamento delle barriere architettoniche;
 - d) copia del certificato di agibilità dei locali o relativa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445;

- e) dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico del locale ai sensi delle norme vigenti in materia;
- f) atto costitutivo della società, per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
- g) relazione tecnica di impatto acustico redatta da tecnico competente in materia acustica Iscritto al relativo albo, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento;
- h) documentazione tecnica attestante il rispetto delle norme di sicurezza e le caratteristiche dei locali in conformità a quanto prescritto dall'art. 7 del presente Regolamento;
- i) per l'installazione di biliardi: dichiarazione di un professionista attestante la capacità di carico del pavimento;
- j) Certificato Prevenzione Incendi se i locali accolgono più di 100 persone contemporaneamente oppure certificazione a firma di un tecnico abilitato di sussistenza delle condizioni di sicurezza del locale se la struttura accoglie meno di 100 persone.

L'Ufficio Comunale competente valutata l'istanza e verificata la documentazione provvederà a notificare al soggetto richiedente comunicazione di accoglimento dell'istanza di rilascio dell'autorizzazione o, se del caso, un diniego motivato.

Una volta ottenuto il parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione, ma prima del suo ritiro il soggetto interessato, pena l'archiviazione dell'istanza, dovrà presentare la seguente documentazione:

- a) elenco in duplice copia degli apparecchi con indicazione per ogni apparecchio della tipologia e del codice identificativo;
- b) copia dei nulla osta rilasciati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per la messa in esercizio degli apparecchi di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del TULPS;

sarà quindi rilasciata dal competente Ufficio Comunale l'autorizzazione richiesta.

La documentazione eventualmente mancante dovrà essere integrata, salvo possibilità di proroga per motivi di comprovata necessità, entro 30 giorni dalla richiesta dell'Ufficio competente, pena il rigetto dell'istanza.

L'attività dovrà avere inizio perentoriamente entro sei mesi dal rilascio dall'autorizzazione, pena la revoca.

TITOLO V DELL'ATTIVITA'

Articolo 9 Esercizio dell'attività

L'accesso nei locali in cui sono installati apparecchi da gioco è vietato ai minori di anni 14 se non accompagnati da un genitore o da chi ne esercita la patria potestà.

E' vietata ai minori di anni diciotto la partecipazione ai giochi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS.

E' consentita l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 nel limite massimo di 1 apparecchio ogni 5 mq. di superficie del locale.

Il numero di apparecchi o congegni di cui al comma 6 dell'art. 110 installati per la raccolta di gioco non può superare il doppio del numero di apparecchi da intrattenimento di tipologie diverse installate presso lo stesso locale.

Gli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 del TULPS, essendo riservati ai maggiorenni, devono essere collocati in aree specificamente dedicate, opportunamente delimitate rispetto agli altri giochi.

L'ingresso e la permanenza in dette aree separate deve essere vietata ai minori di anni diciotto. Tale divieto deve essere segnalato in ciascun punto di accesso alle predette aree ed all'esterno di ciascun apparecchio. E' obbligo del titolare della licenza fare rispettare i suddetti divieti, anche mediante idonea sorveglianza.

La superficie massima occupata dai giochi non può superare il 60% della superficie utile del locale. In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali o fuori dalle aree destinate all'attività di sala giochi.

I locali dove sono installati apparecchi da trattenimento con vincita in denaro non possono utilizzare nell'insegna od in messaggi pubblicitari il termine "Casinò", in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge dello Stato, né altri termini che richiama il concetto di gioco d'azzardo. Nelle sale giochi è vietato il gioco d'azzardo.

Per evitare che la degenerazione del gioco provochi, nei soggetti più vulnerabili, pericolose forme di assuefazione, è necessario che i gestori dei locali dove sono installati apparecchi da trattenimento con vincita in denaro si impegnino ad esporre all'ingresso ed all'interno materiale promozionale che incoraggi il gioco responsabile, secondo le indicazioni fornite dall'AAMS e dalle principali società concessionarie di giochi pubblici. In particolare il concessionario avrà cura di evidenziare ai giocatori l'opportunità di utilizzare i dispositivi che consentono di definire un limite d'importo da giocare o un tempo massimo di utilizzo dell'apparecchio e fornirà i recapiti di associazioni che possono assicurare assistenza nel settore delle dipendenze patologiche.

Articolo 10 **Informazione al pubblico**

1. All'ingresso delle sale giochi deve essere chiaramente esposto un cartello contenente le indicazioni di utilizzo degli apparecchi da intrattenimento e le tariffe.
2. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all'art. 110 del TULPS, devono essere chiaramente visibili, espressi in lingua italiana, i valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti.
3. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui al comma 6 dell'art. 110 del TULPS deve essere chiaramente visibile anche il divieto di utilizzo ai minori di anni 18 di cui all'art. 110 c. 8 del TULPS.
4. Nei locali autorizzati alla pratica del gioco deve essere esposta, in maniera visibile, ai sensi dell'art. 180 del regolamento di attuazione del TULPS, l'autorizzazione rilasciata dal Comune o la ricevuta della SCIA, in caso di variazione della superficie della sala giochi, di cui all'art. 19 della L. 241/90.
5. Nel locale deve essere esposta, in maniera visibile, ai sensi dell'art. 110 del TULPS, la tabella dei giochi proibiti dal Questore e vidimata dal Sindaco o da suo delegato.

Articolo 11 **Orari di esercizio**

Gli orari di apertura e chiusura delle sale giochi sono disciplinati da apposita ordinanza sindacale, con specifica ordinanza sindacale è inoltre possibile prevedere un orario diverso per periodi particolari od in occasione di determinati eventi.

Articolo 12 **Variatione nella dotazione di apparecchi da intrattenimento**

Qualsiasi variazione, anche temporanea, nella quantità o qualsiasi sostituzione degli apparecchi da trattenimento indicati nella domanda dovrà essere precedentemente comunicata al Comune.

Articolo 13

Variazione di superficie

In caso di variazione della superficie della sala giochi, dovrà essere presentata al Comune la relativa Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

A tale SCIA dovranno essere allegati:

1. copia della documentazione comprovante la disponibilità dei locali;
2. copia del certificato di agibilità dei locali o relativa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445;
3. planimetria in scala 1:100 firmata da un tecnico abilitato, con l'indicazione della destinazione e la superficie di ciascun vano e quella complessiva, evidenziando le aree riservate all'installazione degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 comma 6 del TULPA, le strutture dedicate al superamento delle barriere architettoniche e l'ubicazione dei parcheggi;
4. comunicazione relativa alla tipologia dei giochi che si intendono esercitare ed alla natura ed il numero di apparecchi da intrattenimento da installare (allegando nulla osta di messa in esercizio);
5. integrazione alla relazione tecnica di impatto acustico per dimostrare il contenimento delle emissioni sonore nei limiti di legge;
6. documentazione tecnica attestante il rispetto delle norme di sicurezza;
7. adeguamento della dotazione dei parcheggi ad uso esclusivo della clientela.

TITOLO VI

REVOCA O DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE, SANZIONI E NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 14

Revoca o decadenza dell'autorizzazione

Oltre ai casi previsti dalla legge, la licenza è revocata:

1. quando il titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro sei mesi dalla data del rilascio ovvero sospenda l'attività per un periodo superiore ai dodici mesi;
2. quando il titolare perda in tutto o in parte i requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente;
3. nei casi previsti dal comma 10 dell'art. 110 del TULPS.
4. per reiterata inosservanza delle norme del presente Regolamento;
5. per ragioni di igiene e sanità del locale;
6. per motivi di pubblico interesse (rumorosità che arreca disturbo alla quiete pubblica, intralcio alla circolazione, ecc.).

Fatte salve le prerogative dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, l'attività è sospesa:

- a. nei casi previsti dall'art. 110 del TULPS;
- b. negli altri casi previsti dalle vigenti norme;
- c. con provvedimento del Sindaco in occasione di particolari eventi o circostanze a tutela dell'ordine pubblico, della viabilità e della quiete pubblica.

Articolo 15

Sanzioni

Fatte salve le sanzioni previste dalla legislazione nazionale in materia, le violazioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono reato o non siano sanzionate da altre leggi o

regolamenti, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00, a seconda dell'entità della violazione.

Alla procedura di irrogazione delle sanzioni si applica la Legge 24/11/1981 n. 689 e le altre norme procedurali in materia di sanzioni amministrative.

Articolo 16 **Norme finali e transitorie**

Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento le domande giacenti in istruttoria presso gli uffici comunali, non ancora definite, saranno esaminate e decise applicando le disposizioni previste dal presente regolamento.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti in materia, anche successive.

Allegati:

Allegato A - copia dell'art. 9 e dell'art. 110 del TULPS, R.D. n. 773 del 18.06.1931

Allegato B - planimetria Centro Storico e Centro Abitato di Levanto